

4584
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE il ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A.
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

Ai sensi dell'art. 82 del
Codice del Terzo Settore
il presente documento è
esente da imposta di
bollo e di registro

**Gruppo Corale Folcloristico SOT LA NAPE
VILLA SANTINA (UD)**

- STATUTO SOCIALE -

**Titolo I
Disposizioni generali**

Il presente statuto, regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria del Gruppo Corale Folcloristico Sot la Nape APS tenutasi il giorno 20 ottobre 2022 presso i locali della sala prove sita in Piazza Savorgnan 1 a Villa Santina, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione sociale:

"GRUPPO CORALE FOLCLORISTICO SOT LA NAPE A.P.S." con sede a Villa Santina (UD), di seguito indicata anche con il termine Associazione.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e delle successive modifiche e integrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 3

Carattere associativo

Il Gruppo Corale Folcloristico Sot La Nape A.P.S. è un'organizzazione estranea ad ogni orientamento politico-partitico e religioso, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4

Finalità

Il Gruppo Corale Folcloristico Sot la Nape A.P.S. è costituito con lo scopo di:

promuovere la conoscenza, lo studio e l'amore delle tradizioni popolari e folcloristiche nel campo della musica, della danza e del canto popolare;

educare sotto il profilo musicale i suoi componenti, con particolare riferimento alla musica religiosa, polifonica e popolare friulana, sia nell'espressione corale che nella musica strumentale e nella danza;

conservare, divulgare e valorizzare la tradizione, la cultura e i costumi, nonché i motivi di richiamo turistico del Friuli Venezia Giulia;

tutelare la lingua friulana, anche collaborando con le istituzioni scolastiche;

dare riconoscimento della funzione sociale che assumono le prove, l'appartenenza a un gruppo e alla comunità locale, mettendo a disposizione della stessa la possibilità di scambi culturali, dove in particolare i giovani possano trovare un ambiente favorevole alla loro formazione;

mantenere viva l'anima di appartenenza fra i migranti, in particolare fra i connazionali all'estero;

promuovere la tematica coreutica come espressione culturale e di comunicazione.



Stefano Damiano

Giulio Lash

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- art. 5, lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art. 5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- art. 5, lettera l: formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art. 5, lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- art 5, lettera w: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Il gruppo intende promuovere varie attività per il raggiungimento dei suoi scopi.

Nello specifico:

attività culturali, quali insegnamento della danza, del canto e della musica popolare e delle tradizioni in genere, organizzazione e partecipazione a Festival, organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;

attività di formazione, quali corsi di perfezionamento teorico-pratici sulle tradizioni folcloristiche, istituzione di gruppi di studio e ricerca, insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage;

attività editoriale, che prevede la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti in ambito letterario, musicale, storico e delle tradizioni in genere, nonché di produzioni audio e video.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Art. 5

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

dalle quote sociali annuali e da eventuali partecipazioni alle spese, volontarie, degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;

da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Assemblea, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

le convenzioni sono accettate con delibera dell'Assemblea che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Renata Damiani
Lashu
Junioni

da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

Art. 6 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, della stessa, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 7 **Durata del periodo di contribuzione**

La quota sociale è stabilita dall'Organo di Amministrazione, che ne delibera l'importo e le modalità di versamento.

Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

Durante la vita dell'Associazione, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o in ottemperanza all'art. 5 del presente statuto o siano effettuate a favore di altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Essi dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 9 **Responsabilità e Assicurazione**

Il Gruppo Corale Folcloristico Sot La Nape A.P.S. risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 10 **Ammissione**

Al Gruppo Corale Folcloristico Sot La Nape A.P.S. possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso o religione e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, su domanda dell'interessato e la contestuale iscrizione nel Libro Soci.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 11 **Diritti degli associati**

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

francesca Damiani

laah

francesca Damiani

Hanno il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea
- essere eletti negli organi dell'Associazione
- essere informati sulle attività dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea Ordinaria.

Il diritto di voto deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione dell'Assemblea e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 12

Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività istituzionale a favore dell'Associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota sociale annuale ed a partecipare alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione, nei modi, nei tempi e per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Organo di amministrazione.

La quota sociale annuale non è trasmissibile a nessun titolo e non è rivalutabile.

Art. 13

I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà.

Art. 14

Recesso ed esclusione

L'affiliazione è a tempo indeterminato.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta, fermo restando, in ogni caso, gli obblighi dei recedenti fino al termine dell'esercizio in corso e di ottemperare agli impegni assunti.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati nel presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo amministrativo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere richiamato, diffidato o escluso dalla stessa con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Anna Damiani
Finan Cash

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. l'Organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs n.117/2017)

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite.

Art. 16

Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Ciascun associato ha diritti ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, (da affiggersi all'albo sociale) da inviare almeno 8 (OTTO) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, con i mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuto ricevimento. I soci potranno essere informati anche tramite e-mail e WhatsApp.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci, Amministratori (e Revisori).

L'Assemblea Straordinaria è convocata con mezzo idoneo, provante la ricezione della convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei soci da presentare per iscritto all'Organo di amministrazione; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni successivi a quello della richiesta.

Art. 18

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione alla presenza della maggioranza dei soci.

Sereni Damiani

Amministratore

Art. 19

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

Assemblea Ordinaria: maggioranza dei soci presenti.

Assemblea Straordinaria: maggioranza dei soci iscritti e aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è raccolto in un apposito registro tenuto a disposizione degli associati e può essere archiviato anche in modalità informatica.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;
- elegge e revoca i componenti degli Organi sociali, incluso quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; si pronuncia sul mancato accoglimento della istanza di adesione alla associazione;
- delibera su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento interno;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro comune;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

Art. 22

L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da 7 (sette) amministratori, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.

Si applica il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il componente dell'organo di amministrazione che ingiustamente non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in tal caso i nuovi nominativi rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente. Non è ammessa delega.

All'Organo di amministrazione compete:

- eleggere al suo interno: Presidente e Vice Presidente, anche all'esterno Segretario e Tesoriere;
- svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- dare attuazione alle delibere assembleari;
- predisporre il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge;
- approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea l'eventuale regolamento o specifiche norme regolamentari;
- provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Delle sedute dell'Organo di amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 24 **Il Segretario**

Egli collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di amministrazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 25 **L'Economo**

Egli collabora con il Presidente, che ne è il responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;

Art. 26 **L'Organo di Controllo**

Però Damiani

Giuliani

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I revisori dei conti svolgono, all'occorrenza, anche il compito di Proviviri, le cui decisioni sono definitive e insindacabili.

Titolo V

Il bilancio

Art. 27

Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Bilancio degli Enti del Terzo settore che non superano i limiti previsti può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa. (ricavi, proventi o entrate inferiori a 220.000€).

Art. 28

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (qualora previsto), tenuto a cura dello stesso organo;

Art. 29

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 30

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 31

Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità del C.C. e delle norme vigenti:

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 32

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto o eventuali dubbi interpretativi si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e si tiene conto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente
Paola Damiani



Il segretario verbalizzante
Serena Damiani



Ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore il presente documento è esente da imposta di bollo e di registro